

## **STATUTO**

### **CASA FAMIGLIA PADRE PIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIALE LIBERTA' 188/B

Numero REA: CT - 263692

Codice fiscale: 03943840870

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 07-02-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

presidente; versione conforme alle nuove norme di legge in materia societaria sulle cooperative a mutualita' prevalente; detto statuto, nel suo nuovo testo, viene allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", previa lettura datane ai comparenti. Essendo esauriti gli argomenti posti all' ordine del giorno, null' altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola sul secondo punto all' ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l' assemblea alle ore  
Imposte e spese del presente atto si convengono a carico della societa' .

Io Notaio richiesto ho ricevuto quest' atto che ho letto ai comparenti che l' approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su un foglio di cui occupa le prime tre facciate e quanto di questa.

F.to: Valastro Franca

F.to: Sapienza Caterina

F.to: Maio Camillo

F.to: Concetto Lombardo notaio      Impronta del sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL' ORIGINALE  
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL' ART.20 COMMA 3  
DEL D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.  
ATTO ESENTE DA BOLLO

Giarre, li'

Allegato "A" all' atto rep.22512 racc.7233

#### STATUTO SOCIALE

(di Cooperativa ex art. 2522 secondo comma c.c.  
a mutualita' prevalente)

#### COSTITUZIONE SEDE DURATA

ARTICOLO 1 E' costituita, ai sensi del secondo comma del l' art. 2522 C.C., con sede in Giarre e durata illimitata, una Societa' Cooperativa a mutualita' prevalente, denominata: "CASA FAMIGLIA PADRE PIO Societa' Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell' Assemblea Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, in altre localita' , qualora sia richiesto dallo sviluppo dell' attivita' sociale.

Si applicano alla societa' le norme sulla societa' a responsabilita' limitata.

#### OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 2 La Cooperativa e' retta dai principi della previdenza e della mutualita' , e senza finalita' di lucro si propone i seguenti scopi, ai sensi dell' art.1 lett.A) della legge 8 novembre 1991 n.381:

- 1) la gestione di impianti pubblici o privati, la utilizzazione, l' organizzazione e la gestione di immobili o attivita' di enti pubblici o privati da destinarsi ad attivita' socioassistenziali;
- 2) l' assistenza sociale, anche a domicilio, prestata da personale specializzato sotto la propria responsabilita' e convenzionato con la cooperativa, a minori, anziani e a tutti i soggetti bisognosi di assistenza;
- 3) l' organizzazione di servizi ed interventi finalizzati al sostegno di adolescenti e giovani in difficolta' , nonche' di soggetti portatori di handicap e disabili psichici;
- 4) la istituzione di centri diurni di assistenza e di incontro per minori ed anziani;
- 5) la realizzazione e/o la gestione di comunita' alloggio,

case albergo, case protette per minori ed anziani;

6) l' organizzazione di servizi socioassistenziali a favore di cittadini stranieri e di minoranze linguistiche;

7) promuovere, nell' ambito delle proprie finalita' , manifestazioni di turismo sociale, per giovani e loro famiglie, lavoratori ed anziani, e svolgere attivita' ricreativoculturale;

8) diffondere l' istruzione professionale mediante l' istituzione e la gestione di corsi di addestramento e perfezionamento.

La Cooperativa potra' compiere tutte quelle operazioni di carattere tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare ritenute necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente e indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi predetti la Cooperativa si propone di usufruire di tutte le previdenze ed agevolazioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di sostegno della cooperazione nello spirito della citata legge 381/1991 e delle successive disposizioni che saranno in materia emanate dallo Stato e dalla Regione Sicilia ed alle quali intende uniformarsi.

#### SOCI

ARTICOLO 3 Il numero dei Soci e' illimitato, ma non inferiore a tre.

Possono essere Soci esclusivamente persone fisiche giuridicamente capaci di obbligarsi che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

I soci si dividono in soci operatori e soci sovventori, a quest' ultimi si applicano le norme di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59 artt.4 e segg.

ARTICOLO 4 Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza all' organo amministrativo indicando le esatte generalita' , l' importo del conferimento, nonche' la dichiarazione di ispirarsi alle finalita' del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sul l' accoglimento della domanda decidera' irrevocabilmente l' organo amministrativo.

La domanda potra' essere accompagnata dalla firma di presentazione di un socio della cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili.

Si applicano le disposizioni previste dall' art.2528 c.c.

ARTICOLO 5 Il nuovo Socio, all' atto della ammissione, deve versare, oltre all' importo del conferimento sottoscritto, la tassa di ammissione da determinarsi dall' organo amministrativo per ogni esercizio sociale.

#### RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE

ARTICOLO 6 Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci puo' verificarsi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.

La dichiarazione di recesso sara' annotata sul libro Soci a cura dell' organo Amministrativo.

In ogni caso l' organo Amministrativo puo' pronunciare la decadenza nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' con l' attivita' della Cooperativa.

ARTICOLO 7 Oltre che nei casi previsti dall' art.2437 C.C.

puo' recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;
  - b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Spetta comunque all' organo Amministrativo accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell' interesse della Cooperativa.

ARTICOLO 8 La decadenza e' pronunciata dall' organo Amministrativo nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente statuto e regolamenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effetto dall' annotazione nel libro Soci.

ARTICOLO 9 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, puo' dall' organo Amministrativo, essere escluso il Socio:

- a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;
- b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;
- c) che svolga attivita' in contrasto o concorrente con quella della Societa' ;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Societa' ed in special modo non esegue anche in parte il pagamento delle quote sottoscritte.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l' esclusione potra' avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreche' il Socio si mantenga inadempiente.

Il recesso e l' esclusione da Socio comporta l' immediata cessazione dell' eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Societa' Cooperativa.

ARTICOLO 10 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R.

ARTICOLO 11 Nel caso di decesso di un Socio, la Societa' continuera' con gli eredi o legatari della di Lui quota o azione sociale, purché questi nominino un loro rappresentante che a giudizio dell' organo Amministrativo detiene i requisiti per l' ammissione e sempreche' la relativa richiesta pervenga entro sei mesi dalla morte del Socio.

In difetto di tale designazione si applica l' art.2347, secondo e terzo comma, del C.C.

ARTICOLO 12 Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l' articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, anche a titolo di sovrapprezzo, oppure della minor somma risultante dal bilancio dell' esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ed il rimborso non sara' , comunque, in misura mai superiore all' importo effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro sei mesi dall' approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai Soci uscenti od agli eredi o legatari dei Soci defunti, saranno devoluti alla riserva straordinaria.

In ogni caso, l'organo Amministrativo potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la Società ed i Soci, rinviare il rimborso sino a due anni dalla data di approvazione del bilancio in cui si scioglie il rapporto.

**ARTICOLO 13** I Soci esclusi o decaduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza sono avvenuti:

- a) verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati;
- b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata;
- c) per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata. Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell' art.2536 C.C.

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

**ARTICOLO 14** Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all' art.17;
- c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d' ammissione dei soci a termine dell' art.5;
- d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro titolo pervenuto;
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie;
- g) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti;
- h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell' art.4 comma 1 della legge n.59/1992.

**ARTICOLO 15** La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate entro i termini stabiliti dall' organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l' esistenza della Società.

**ARTICOLO 16** Le quote sociali sono nominative, non possono essere cedute senza l' autorizzazione dell' organo Amministrativo né essere sottoposte a pegno o vincolo; le azioni dei soci sovventori sono nominative trasferibili, ad esse si applicano il 2° comma dell' art.2348 c.c. e degli art. 2355 e 2355 bis c.c.

#### **BILANCIO E RIPARTO UTILI**

**ARTICOLO 17** L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dovra' essere redatto dall' organo Amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.

L' assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passivita' compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali come appresso specificato:

- a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il trenta per cento;
  - b) una parte, non superiore al trenta per cento del residuo, a retribuire le quote sociali effettivamente versate;
  - c) il tre per cento per la costituzione e l' incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
  - d) una parte, il cui ammontare verra' stabilito di volta in volta dall' assemblea medesima, per la costituzione e l' incremento dei fondi di cui all' art.14 del presente statuto;
  - e) il residuo a riserva indivisibile.
- Le modalita' saranno disciplinate con delibera assembleare. La ripartizione dei ristorni ai soci (ex art. 2545 sexies c.c.), in proporzione alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici, avverra' in denaro.

#### ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall' Assemblea Generale dei soci;
- b) dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico (Organo Amministrativo);
- c) dal Presidente;
- d) dal Collegio Sindacale;

Assemblea Generale dei Soci

ARTICOLO 19 L' assemblea e' ordinaria e straordinaria.

Essa puo' riunirsi in qualsiasi luogo purché nell' ambito del territorio regionale.

Spetta all' assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
- c) determinare la misura del compenso annuale degli Amministratori e dei Sindaci, se gli stessi dovranno essere remunerati, ai sensi dell' art.26 del presente statuto;
- d) approvare i regolamenti formulati dall' organo Amministrativo;
- e) stabilire il limite massimo degli impegni ipotecari e di privilegio che l' organo Amministrativo e' autorizzato a deliberare per conto della Cooperativa;
- f) approvare i premi di sviluppo annuali e pluriennali proposti dall' organo Amministrativo;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

ARTICOLO 20 L' assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 21 L' assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all' anno, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell' esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono e la legge lo consenta tale termine potra' essere prorogato fino ad un massimo di centoottanta giorni. Inoltre, l' assemblea ordinaria e straordinaria, puo' essere convocata dall' organo Amministrativo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessita' e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata, anche a mano, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l' adunanza.

L' avviso deve contenere l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo dell' adunanza e l' ordine del giorno che sara' trattato; vi puo' essere inoltre indicata la data dell' eventuale seconda convocazione che non puo' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

**ARTICOLO 22** L' assemblea ordinaria e' validamente costituita con l' intervento di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

**ARTICOLO 23** L' assemblea straordinaria e' validamente costituita, in prima convocazione, con l' intervento di almeno la meta' di tutti i Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi.

Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza relativa; cio' vale anche per la nomina dei liquidatori.

**ARTICOLO 24** Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci

Il Socio che per giustificati motivi e' impedito di intervenire all' assemblea puo' farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

**ARTICOLO 25** L' assemblea e' presieduta dall' amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di ambedue la Presidenza viene ricoperta dal Socio presente piu' anziano di eta' .

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.

Le deliberazioni dell' assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell' assemblea.

Le deliberazioni prese in conformita' alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

Consiglio di Amministrazione

**ARTICOLO 26** Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i Soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci operatori.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dall' assemblea, qualora la Cooperativa svolga l' attivita' lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata.

Puo' anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.

ARTICOLO 27 I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario puo' essere anche un non socio.

ARTICOLO 28 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterra' utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da recapitarsi anche a mano, non meno di cinque giorni prima dell' adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalita' delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parita' di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 29 Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Societa' .

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nel l' oggetto sociale e precisamente:

a) sull' ammissione ed esclusione dei Soci, nonche' sul rimborso delle quote o azioni sociali;

b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;

c) emette, su richiesta dei singoli Soci, quote sociali.

Tra l' altro al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) curare l' esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;

b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi con le indicazioni previste dall' art. 2545 c.c.;

c) compilare eventuali regolamenti interni;

d) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l' attivita' sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed im mobiliari, con le piu' ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti cor renti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accet tare, emettere, girare, avallare; scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l' attivita' sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l' ottenimento del credito;

g) dare l' adesione della Societa' ad organismi federali o consortili la cui attivita' non e' in contrasto con gli scopi della Cooperativa;

h) assumere e/o licenziare il personale della Societa' fis sandone le retribuzioni e le mansioni;

- i) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facolta' attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art.31;
- l) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo o basato sulla retribuzione degli utili;
- m) nominare Direttori muniti di procure speciali;
- n) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative purché non riguardino attività contrarie agli scopi sociali, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;
- o) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all' assemblea;
- q) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti l' attività della cooperativa.

Il Consiglio può delegare, entro i limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Infine, il Consiglio può deliberare di convertire in quote sociali o anticipazione dei Soci tutte o parte delle integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la Cooperativa abbia difficoltà a pagarle in contanti.

Il Presidente

**ARTICOLO 30** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.

Per determinate serie di affari la firma sociale può essere delegata dal Presidente ad uno o più Consiglieri o al Segretario.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.

Nell' assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Amministratore Unico

**ARTICOLO 31** Tutti i poteri del consiglio di amministrazione spettano all' amministratore unico in caso di nomina di quest' ultimo; allo stesso modo spettano all' amministratore unico la rappresentanza legale della società e la firma sociale in caso di nomina di quest' ultimo

Collegio Sindacale

**ARTICOLO 32** Il Collegio Sindacale è organo di controllo e vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 C.C.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre

membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i Soci dall' assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso; durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell' art.26 del presente Statuto; nel caso in cui l' assemblea stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all' atto del le nomina per tutta la durata della carica.

**ARTICOLO 33** Il Collegio Sindacale deve controllare l' amministrazione della Società , vigilare sull' osservanza della legge e dell' atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l' osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l' esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società o ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell' assemblea e dell' organo amministrativo e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l' assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

#### REQUISITI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE

**ARTICOLO 34** E' espressamente vietato:

distribuire i dividendi in misura superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato:

remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione.

#### DISPOSIZIONI FINALI

**ARTICOLO 35** In qualunque caso di scioglimento della Società , l' assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Eventuali controversie saranno decise dall' Assessorato Regionale alla Cooperazione della Regione Siciliana e d' intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

**ARTICOLO 36** Per tutto quanto non regolato dall' atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

F.to: Valastro Franca

F.to: Sapienza Caterina

F.to: Maio Camillo